



TRIBUNALE DI UDINE
in funzione di Giudice del Lavoro
e della Previdenza e Assistenza obbligatorie

VERBALE DI UDIENZA

della causa iscritta al N.58/2021 R.L.

Oggi 29/09/2021 , innanzi alla dott.ssa Marina Vitulli, sono comparsi:

per la parte ricorrente l'avv. DE MARCO GLORIA;

per la parte resistente l'avv. QUAGLIARO MARCO.

Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.

L'avv.DE MARCO insiste per l'accoglimento del ricorso e la condanna alla spese di controparte.

L'avv.Quagliaro fa presente che i provvedimenti contestati sono stati emessi in una fase emergenziale e in virtù di una norma dichiaratamente emergenziale; chiede quindi che le spese vengano compensate.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 12.15 assenti i procuratori delle parti il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura.





REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa Marina Vitulli ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art.429 c.p.c.

nella causa di lavoro n. 58/2021 promossa con ricorso depositato il
09.02.2021

da

**S.N.A.M.I. – SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI
ITALIANI (C.F./P.I. 94126680308)**, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Gloria de Marco del Foro di Udine, per
giusta mandato allegato al ricorso

- ricorrente-

contro

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA CENTALE (C.F./P.I.



02985660303), in persona del Direttore Generale dott. Massimo Braganti, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Quagliaro del Foro di Udine, per giusta procura allegata alla memoria di costituzione

-resistente-

CONCLUSIONI

Per la ricorrente:

Nel merito in via principale

Alla luce del richiamato ACN, e per le causali esposte in narrativa, anche previa interpretazione del suddetto ACN ai sensi e per gli effetti dell'art. 420 bis c.p.c., accertare e dichiarare antisindacale il comportamento dell'ASUFC resistente e consistente nell'aver assegnato a carico dei MMG convenzionati il servizio di Continuità Assistenziale nell' Istituto Penitenziario di Tolmezzo con le determinate di data 25.5.2020 n. 602 e di data 6.8.2020 n. 970 , in assenza della prevista contrattazione integrativa e dei previsti Accordi aziendali e nell'aver disciplinato in maniera difforme tale servizio da quanto già previsto dall'AIR SCA 2019;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per la resistente:

Nel merito

Rigettare tutte le domande. Spese rifeuse.



FATTO E DIRITTO

SNAMI chiede che venga dichiarato antisindacale il comportamento della resistente consistente nell'aver assegnato a carico dei MMG convenzionati il servizio di Continuità Assistenziale nell'Istituto Penitenziario di Tolmezzo, con le determinate di data 25.5.2020 n.602 e di data 6.8.2020 n.970, in assenza della prevista contrattazione integrativa e di Accordi Aziendali, e nell'aver disciplinato tale servizio in maniera difforme da quanto già previsto dall'AIR SCA 2019.

L'Azienda resistente si è costituita deducendo che gli atti censurati sono stati preceduti da contrattazione siglata con l'Azienda Sanitaria Universitaria n.3, nella seduta del 17 dicembre 2019 del Comitato Aziendale permanente, nella quale è stato concordato il compenso.

Deduce inoltre la resistente che dopo la costituzione di ASUFC il Comitato si è riunito il 29 luglio 2020, quando è stata proposta la costituzione di un tavolo paritetico, per stipulare un nuovo accordo integrativo aziendale e che si sono poi tenute varie sessioni di un gruppo ristretto del Comitato e successivi incontri, per definire la bozza di Accordo Integrativo Aziendale.

Deduce pertanto l'Azienda di essersi limitata, nelle more della stipula dell'Accordo integrativo Aziendale, a conferire un numero esiguo di incarichi al solo scopo di garantire provvisoriamente e indifferibilmente il



servizio di continuità assistenziale presso l'Istituto penitenziario di Tolmezzo.

Evidenza che certamente la seconda determinazione non ha integrato una condotta antisindacale, poichè prima della sua adozione si era tenuta la riunione del 29 luglio 2020 in sede di Comitato Aziendale ed era stata proposta la costituzione di un tavolo paritetico per stipulare un nuovo accordo integrativo aziendale .

Senza compimento di attività istruttoria, all'odierna udienza ha avuto luogo la discussione.

Si rileva che questione analoga è stata decisa da questo giudice con la sentenza n.166/2020 del 17.9.2020,.

L'art.63 co.1 dell'ACN prevede quanto alla Continuità Assistenziale:

“1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, le aziende, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, organizzano le attività sanitarie per assicurare la realizzazione delle prestazioni assistenziali territoriali non differibili, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali”.

L'art.67 dell'ACN prevede che *“Il medico di continuità assistenziale*



assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio”.

Il co. 18 prevede poi che *“con gli accordi regionali e aziendali sono individuati gli ulteriori compiti e le modalità di partecipazione del medico di continuità assistenziale alle attività previste nelle équipes territoriali, nelle Utap e nelle altre forme organizzative delle cure primarie”.*

L'ACN ha demandato pertanto agli accordi regionali ed aziendali gli ulteriori e diversi compiti e le modalità di partecipazione dei Medici di Continuità Assistenziale ai diversi servizi gestiti dalle Aziende Sanitarie in ambiti e strutture particolari.

Come evidenziato dalla ricorrente, con delibera della Giunta Regionale n.1718 del 11.10.2019 veniva licenziato l'Accordo Integrativo Regionale che all'art.15 prevede:

“ATTIVITÀ A RAPPORTO ORARIO E RELATIVO COMPENSO”

Al fine di migliorare la risposta ai bisogni di salute, si prevede il coinvolgimento del MCA, su base volontaria, anche nelle attività di Assistenza primaria, previste ai sensi dell'art. 67, comma 18, dell'ACN. Tale strategico coinvolgimento del MCA nella gestione di attività distrettuali/aziendali, diverse dai compiti istituzionali del SCA, in condivisione ed integrazione con i Medici di Assistenza Primaria (MMG di AP), può comportare lo svolgimento di attività mediche cliniche, proprie del profilo professionale, diurne feriali, fino alla copertura, di norma, delle 38 ore settimanali, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, dell'ACN. Tali attività, fatte salve diverse necessità organizzative Aziendali, possono riguardare attività cliniche da svolgersi nei seguenti ambiti:

- a. cure palliative (domiciliari e presso RSA/Hospice);*
- b. strutture intermedie;*
- c. residenze per anziani e disabili;*
- d. sanità penitenziaria;*



e. presidi di primo intervento, ambulatori di prime cure, ambulatori “codici bianchi” o assimilabili;

f. programmi assistenziali per persone appartenenti a determinate categorie a rischio, nell’ambito di iniziative strutturate;

g. assistiti fragili, pazienti pluripatologici e/o con malattie di lunga durata, o inseriti in programmi assistenziali programmati e per i quali sia stato redatto un piano assistenziale individuale;

h. attività diurne ambulatoriali e domiciliari nell’ambito delle forme organizzative dell’assistenza primaria;

i. attività ambulatoriali ad accesso regolamentato, di cui all’art 13, comma 2, lettera b, nell’ambito specifico del SCA notturno prefestivo e festivo, su esclusiva ed obbligatoria valutazione del MCA.

2. È demandata alla contrattazione integrativa aziendale la modalità di assegnazione di tali incarichi e la disciplina delle attività previste dai punti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Allo scopo di agevolare la definizione dei progetti e delle attività previste dal presente Accordo Integrativo Regionale, verranno forniti alle Aziende, a cura della DCS (Direzione Centrale Salute) e previa condivisione con le OOSS di categoria, specifici indirizzi per l’applicazione uniforme dei relativi obiettivi e per la formazione relativa alle specifiche attività di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per ciascuna delle tipologie di attività di cui al comma 1 del presente articolo, lettere da a ad e, oltre al compenso orario definito dall’art. 72, comma 1, dell’ACN, è prevista una remunerazione oraria aggiuntiva, di entità commisurata al carico di lavoro e alla responsabilità dell’incarico, non inferiore a € 15,00. Essa sarà correlata a specifiche progettualità e relativi obiettivi all’interno dell’Accordo Integrativo Aziendale, con risorse proprie dell’Azienda (art. 67, comma 17), fatto salvo quanto previsto alla Norma finale n. 4 del presente Accordo.

5. Per ciascuna delle tipologie di attività di cui al comma 1 del presente articolo, lettere da f ad i, oltre al compenso orario definito dall’art. 72, comma 1, dell’ACN, è prevista una remunerazione oraria aggiuntiva, di entità commisurata al carico di lavoro e alla responsabilità dell’incarico, non inferiore a € 7,50. Essa sarà correlata a specifiche progettualità e relativi obiettivi all’interno dell’Accordo Integrativo Aziendale, con risorse proprie dell’Azienda (art. 67, comma 17), fatto salvo quanto previsto alla Norma finale n. 4 del presente Accordo.

Oltre a quanto previsto al precedente comma, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, lettere f, g ed h, qualora svolte in maniera strutturata all’interno delle forme organizzative dell’Assistenza primaria, i MCA possono accedere al sistema incentivante previsto per i MMG di AP secondo criteri, obiettivi, indicatori di risultati definiti in Accordo Integrativo Aziendale.”

Anche in base all’Accordo Integrativo Regionale, era quindi necessario

l’intervento di una contrattazione integrativa aziendale per la



determinazione delle modalità di assegnazione degli incarichi e la disciplina delle attività, nonché per la determinazione del compenso.

Per il conferimento degli incarichi oggetto di causa, pertanto, era necessario quantomeno un confronto con le OO.SS. e l'avvio di una trattativa, che invece non erano intervenuti alla data di adozione delle due determinazioni, posto che (quanto alla seconda) non può ritenersi tale la sola proposta di costituzione di un tavolo paritetico da parte del Comitato Aziendale permanente, nella riunione del 29 luglio 2020.

Il ricorso deve essere pertanto accolto e le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Accerta e dichiara antisindacale il comportamento dell'ASUFC resistente e consistente nell'aver assegnato a carico dei MMG convenzionati il servizio di Continuità Assistenziale nell' Istituto Penitenziario di Tolmezzo con le determinine di data 25.5.2020 n. 602 e di data 6.8.2020 n. 970 , in assenza della prevista contrattazione integrativa e dei previsti Accordi aziendali;
- 2) Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in



favore della parte ricorrente, liquidate in euro 259,00 per spese ed
euro 3.513,00 per compenso, oltre IVA CNA e spese generali.

Così deciso in Udine in data 29/9/2021

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Marina Vitulli

